



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 150 – ottobre 2023

INDICE:

1. Sezioni Unite.

2. Sezioni Semplici:

- A. Diritto penale - parte generale.**
- B. Diritto penale – parte speciale.**
- C. Leggi speciali.**
- D. Diritto processuale.**
- E. Esecuzione penale e sorveglianza.**
- F. Misure di prevenzione.**
- G. Responsabilità da reato degli enti.**

1. Sezioni Unite.

Sez. un. del 26 ottobre 2023, Presidente Cassano, Relatore Centonze – Informazione provvisoria.

Misure cautelari personali – Ordinanza che dispone la misura ad imputato che non conosce la lingua italiana – Mancata traduzione nella lingua nota in congruo termine – Nullità.

Le Sezioni unite penali, all’esito della camera di consiglio del 26 ottobre 2023, al quesito di diritto «*Se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione*», secondo l’informazione provvisoria fornita dal servizio novità della Cassazione hanno fornito la

seguente soluzione: «L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloggotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloggotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett. e) cod. proc. pen.».

La decisione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale.

Sez. un. del 26 ottobre 2023, Presidente Cassano, Relatore Silvestri – Informazione provvisoria. Misure di sicurezza particolari - Confisca di valore o per equivalente - Sequestro preventivo finalizzato a tale tipo di confisca - Divieto per il destinatario del provvedimento di giustificare la legittima provenienza dei beni, ex art. 240-bis c.p., stante il presupposto della provenienza del denaro, utilizzato per il loro acquisto, da provento o reimpiego di evasione fiscale - Sussistenza in relazione a cespiti acquisiti ex ante entrata in vigore dell'art. 31 L. n. 161/2017

Le Sezioni unite penali, all'esito della camera di consiglio del 26 ottobre 2023, al quesito di diritto «se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto - già stabilito dall'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, come sostituito dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall'art. 240-bis, primo comma, cod. pen. - di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell'art. 31 della legge n. 161 del 2017», secondo l'informazione provvisoria fornita dal servizio novità della Cassazione hanno fornito risposta «Affermativa fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 rie. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017».

La decisione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore Generale.

Sez. un., sent. n. 42063 del 13 luglio 2023 (dep. 18 ottobre 2023), Presidente Cassano, Relatore Santalucia

Notificazioni - Notificazioni all'imputato del decreto di citazione - Vigente la normativa antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio - Rifiuto del difensore di ufficio di accettare la domiciliazione - Mancata elezione di domicilio in altro luogo da parte dell'imputato - Conseguenze. Nullità della citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Casi.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:

«- qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.;

- il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, mentre non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione stessa».

È stato così composto il contrasto interpretativo sulle due questioni devolute dalla Sezione rimettente. La prima concernente la possibilità di procedere alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 157c.p.p. e, eventualmente dell'art. 159 c.p.p., o mediante notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio, quest'ultimo non abbia prestato assenso alla domiciliazione, secondo quanto disposto dall'art. 162, comma 4-bis, c.p.p., e l'imputato non abbia provveduto a nuove e diverse elezioni di domicilio. E la seconda afferente all'abnormità o meno, in quanto avulso del sistema processuale e, comunque, idoneo a determinare la stasi del procedimento, del provvedimento del giudice del dibattimento dichiarativo della nullità della citazione a giudizio e, segnatamente, quello con cui il giudice di pace dichiara la nullità dell'autorizzazione alla presentazione immediata dell'imputato, ai sensi del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20-bis per vizi inerenti alla notificazione, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Ebbene, avuto riguardo alla prima questione, secondo un indirizzo interpretativo, laddove il difensore

d'ufficio non presti l'assenso alla domiciliazione, l'atto deve essere notificato al medesimo difensore in forza del disposto dell'art. 161, comma 4, c.p.p., per scongiurare una situazione di stallo non altrimenti superabile (cfr. Cass, Sez. II pen., sent. n. 27935 del 3 maggio 2019 e Sez. II pen., sent. n. 10358 del 14 gennaio 2020).

Il rifiuto del difensore domiciliatario determina l'inidoneità del domicilio eletto e, dunque, la condizione per procedere alla notificazione mediante consegna di copia allo stesso (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 33882 del 4 maggio 2017).

L'opposto orientamento ritiene che il sorpa enunciato assunto finisca per rendere inoperante la disposizione dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p., eludendone la finalità. Ragione per cui, se il difensore non accetta la domiciliazione e l'imputato non provvede ad una nuova e diversa elezione di domicilio, occorre procedere mediante notifica secondo le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. I pen., sent. n. 17096 del marzo 2021; Sez. V pen., sent. n. 325856 del 14 giugno 2022). Ragione per cui il mancato assenso del difensore presso il quale è eletto domicilio determina l'inefficacia della elezione, della sua radicale insussistenza e non dell'inidoneità o dell'insufficienza dell'indicazione del domicilio, fermo restando che la disposizione dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p., s'inserisce coerentemente in un contesto normativo che rifugge da meccanismi presuntivi di conoscenza legati alla regolarità formale del procedimento di notificazione e garantisce *“che l'assenza al processo dell'imputato sia ascrivibile ad una determinazione di rinuncia volontaria e non alle disfunzioni che possono crearsi nel rapporto professionale con un difensore di ufficio, destinatario di un'elezione di domicilio rifiutata e resa priva di efficacia”* (cfr. Sez. un., sent. n. 23948 del 28 novembre 2019).

In ordine, poi, alla seconda questione, l'indirizzo nettamente prevalente si esprima per l'abnormità e, quindi, per la ricorribilità per Cassazione, dell'ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della dichiarazione di nullità, per vizi della notificazione, dell'atto di citazione a giudizio. Si sostiene che l'abnormità sussiste laddove il vizio della citazione afferisca al procedimento di notificazione, perché solo in tale ipotesi la restituzione degli atti è pronunciata in violazione delle norme del codice di rito che attribuiscono al giudice del dibattimento il potere di rinnovare la citazione e la sua notificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 484, comma 2-bis, c.p.p., dell'art. 420-*quater*, comma 1, c.p.p. e dell'art. 420, comma 2, c.p.p., rimanendo estranea al sistema e determinando un'indebita regressione del procedimento (cfr. Sez. un., sent. n. 28807 del 29 maggio 2002; Sez. I pen., sent. n. 43486 del 30 settembre 2021; Sez. III pen., sent. n. 28779 del 16 maggio 2018; Sez. I pen., sent. n. 43563 del 10 ottobre 2013; Sez. I pen., sent. n. 5477 del 12 gennaio 2010).

Principi applicati anche nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, prescindendo dalle modalità di instaurazione del giudizio, se, quindi, previste dall'art. 20 o dall'art. 20-*bis* d.lgs. n. 274 del 2000 (cfr. Cass., Sez. I pen., sent. n. 20772 del 4 marzo 2022).

Per l'opposto indirizzo ermeneutico, minoritario, non è abnorme, invece, il provvedimento con cui si dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della nullità del procedimento di notificazione del decreto di citazione (cfr. Cass. Sez. II pen., sent. n. 24633 del 17 luglio 2020; Sez. VI pen., sent. n. 9571 del 16 ottobre 2019 e Sez. I pen., sent. n. 2263 del 14 maggio 2014). Ciò in ossequio al dictum del supremo Consesso (Sez. un., sent. n. 25957 del 26 marzo 2009) circa l'esclusione dell'abnormità del provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., regolarmente eseguita, dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Ivi, infatti, le Sezioni unite hanno ritenuto di non poter qualificare "anomali" i provvedimenti espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, che non determinano la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero, ricevuti gli atti, disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto irritualmente compiuto o omesso. Diversamente, se il provvedimento di restituzione degli atti imponesse all'organo di accusa, in adempimento dell'ordine giudiziale, di compiere un atto nullo, se ne dovrebbe predicare l'abnormità. Così addivenendo all'assunto conclusivo che l'illegittimità di un provvedimento non giustifica, di per sé, l'impugnabilità per abnormità, perché, se così fosse, si svuoterebbe di portata precettiva il principio di tassatività delle impugnazioni. Vero è che, prescindendo dalla correttezza dell'applicazione dell'art. 143 disp. att. c.p.p., la restituzione degli atti è espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale in connessione con il potere di dichiarare la nullità, anche delle notificazioni, tenuto conto del fatto che non determina la stasi del procedimento, posto che alla regressione può porsi rimedio con legittime attività propulsive del pubblico ministero (cfr. Cass. Sez. I pen., sent. n. 30504 del 15 giugno 2010; Sez. I pen., n. 180 del 1° dicembre 2010; Sez. I pen., n. 587 del 10 dicembre 2010).

Ne discende che il regresso per nullità dell'atto introduttivo, alla luce dei moduli procedurali previsti dagli artt. 20-*bis* e 20-*ter* d.lgs. n. 274 del 2000, per il procedimento dinnanzi al giudice di pace, deve ritenersi fisiologico, poiché la restituzione degli atti non costringe il pubblico ministero a procedere ad atti nulli e non produce un'irreversibile situazione di stallo.

[Sez. un., sent. n. 41570 del 25 maggio 2023 \(dep. 12 ottobre 2023\), Presidente Diotallevi, Relatore De Marzo](#)

Reati - Delitti contro il patrimonio - Furto - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Nozione.

Le Sezioni unite penali hanno affermato che, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di profitto nel reato di furto.

Secondo un primo orientamento, infatti, la nozione di profitto in tale fattispecie incriminatrice deve ritenersi svincolata dalla natura economica del fine perseguito dall'agente (cfr. Cass., Sez. IV pen., sent. n. 4144 del 7 febbraio 2022, in *C.E.D. Cass.* n. 282605, in base alla quale in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, potendo, altresì, consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere ad una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta).

Trattasi di indirizzo maggioritario e, peraltro, risalente (cfr. Cass. Sez. II pen., sent. n. 9411 del 6 marzo 1978, in *C.E.D. Cass.* n. 139694; Sez. II pen., sent. n. 9983 del 26 aprile 1983, *ivi*, n. 161352; Sez. II pen., sent. n. 4471 del 12 febbraio 1985, *ivi*, n. 169109), secondo cui nel reato di furto il profitto va inteso in senso ampio, così da comprendere non solo il vantaggio di natura puramente economica, potendo consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui, commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa.

È sufficiente che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse, anche psichico, a nulla rilevando la destinazione che egli abbia dato alla cosa sottratta.

Il profitto avuto di mira può consistere, invero, in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale e soddisfare un bisogno di tipo psichico, rispondendo alle più svariate finalità (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 26421 dell'8 luglio 2022, in *C.E.D. Cass.* n. 283531, secondo cui il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato di furto deve intendersi quale finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili).

In sostanza, a sostegno di tale orientamento si rileva come il furto sia un reato contro il patrimonio, e non a vantaggio del patrimonio, sicché sarebbe irrilevante la finalità di lucro eventualmente perseguita dall'agente. Sotto un profilo strettamente letterale, inoltre, la norma incriminatrice non contempla una limitazione espressa del fine di profitto alla sola sfera patrimoniale, il che rende compatibile la fattispecie anche con finalità diverse da quelle strettamente lucrative.

Diversamente, si determinerebbe un restringimento eccessivo della tutela penale, in quanto la limitazione della punibilità delle condotte alle sole ipotesi di sottrazione dettata da finalità economiche, finirebbe per privare di tutela penale il possesso delle cose mobili in caso di lesioni dettate da motivazioni non economiche (cfr. Cass., Sez. IV pen., sent. n. 4144 del 6 ottobre 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 282605, Sez. IV pen., sent. n. 13842 del 26 novembre 2019, *ivi*, n. 278865; Sez. V pen., sent. n. 11225 del 16 gennaio 2019, *ivi*, n. 275906).

L'opposto indirizzo ermeneutico attribuisce, invece, rilevanza unicamente al perseguimento di una utilità di tipo patrimoniale (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 40438 del 2 ottobre 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 277319, in cui si afferma che in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, deve essere interpretato in senso restrittivo, ossia come finalità di incrementare la sfera patrimoniale dell'agente, sia pure in vista dell'ulteriore obiettivo, perseguito in via mediata, di realizzare un bisogno umano anche solo meramente spirituale).

Nell'inquadrare in senso restrittivo il fine di profitto, si stigmatizza come l'orientamento che accoglie una nozione dilatata del concetto trascuri il dato letterale e sistematico dell'inserimento del furto nei delitti contro il patrimonio, che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma, in tale prospettiva, ne è apparsa problematica la coerente collocazione nell'ambito dei criteri ermeneutici dell'interpretazione letterale della legge e della volontà del legislatore (cfr. Cass. Sez. V, pen, sent. n. 30073 del 23 ottobre 2023, in *C.E.D. Cass.* n. 273561).

Proprio in ragione della collocazione del furto nel titolo XIII del codice penale, dedicato ai delitti contro il patrimonio, deve escludersi un'esegesi diretta ad estendere l'ambito applicativo della fattispecie a condotte che non sono dirette a perseguire una finalità dotata di un'immediata incidenza di natura economica. Finalità che *“prescinde da un automatismo legato all'ingresso del bene sottratto nel patrimonio dell'agente, ma deve consistere nella possibilità di fare uso di detto bene in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità economico/patrimoniale ...”* (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 25821 del 5 aprile 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 276516).

Secondo questo indirizzo una onnicomprensiva nozione di profitto oggetto del dolo specifico del delitto di furto, che vada ad abbracciare indistintamente sia il vantaggio economico, sia l'utilità, materiale o spirituale, sia il piacere o soddisfazione che l'agente si procuri, direttamente o indirettamente, attraverso l'azione criminosa, tradirebbe la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, ampliando a dismisura la sfera del furto a discapito di quella del danneggiamento o estendendola a fatti non meritevoli di sanzione penale, pervenendo ad una *“interpretatio abrogans”* del detto elemento essenziale, degradato ad un profitto *“in re ipsa”*, coincidente con il movente dell'azione: movente che sempre esiste, non potendo concepirsi che un uomo agisca se non sospinto da un motivo

(cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 5467 del 2019, n. m.; Sez. V pen., sent. n. 2409 del 2022, n.m.; Sez. V pen., n. 24066 del 2022, n.m., in cui si sostiene che un'eccessiva espansione delle nozione di profitto, estesa fino a raggiungere qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile, consente di assimilare lo scopo di lucro, previsto nella fattispecie astratta, con la generica volontà di tenere per sé la cosa, elidendo la funzione selettiva del dolo specifico, in quanto proprio il fine di profitto assolve ad una funzione di limite dei fatti punibili a titolo di furto e, nel contempo, individua il *discrimen* tra il furto ed altre figure di reato, non caratterizzate dallo scopo di profitto da parte dell'agente).

Sez. un. 22 giugno 2023 (dep. 6 ottobre 2023), n. 40797, Presidente Sarno, Relatore Scarcella

Reati tributari - Fallimento - Sequestro preventivo - Causa ostativa alla operatività del sequestro.

Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «*L'avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati tributari*».

È stato così composto il contrasto ermeneutico afferente ai rapporti tra la procedura fallimentare, con i sottesi interessi della massa creditoria, la confisca ed il sequestro preventivo all'uopo finalizzato, che sottende la questione sull'esatta portata della locuzione “*beni appartenenti a persona estranea al reato*”, quale *discrimen* per l'applicabilità dell'art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000. E, dunque, in ordine alla possibilità di ritenere la curatela fallimentare terzo estraneo al reato e di considerare lo spossessamento dei beni del fallito come altrui “appartenenza” degli stessi.

Con precipuo riguardo alla questione devoluta al supremo Consesso, se una volta dichiarato il fallimento, l'eventuale sequestro penale finalizzato alla confisca, disposto successivamente alla apertura della procedura concorsuale possa distogliere dalla massa fallimentare, anche prima della formale assegnazione ai creditori, beni già acquisiti ad essa, si sono, invero, formati nella giurisprudenza di legittimità due distinti indirizzi interpretativi.

Secondo un primo orientamento, il sequestro e la successiva confisca disposti su beni della società fallita sono pienamente legittimi, poiché il fallimento non si traduce in una perdita della proprietà in capo al fallito, bensì nella destinazione della totalità dei beni a soddisfacimento dei creditori, oltre che nell'insensibilità del patrimonio all'attività svolta dall'imprenditore successivamente alla dichiarazione del suo fallimento (cfr. Cass., Sez. III pen., 3 giugno 2003, n. 241609). Ragione per cui non può rilevarsi, in capo alla curatela fallimentare, una situazione di

altrui appartenenza dei beni, che, conseguentemente, possono essere legittimamente sequestrati e confiscati.

Sostanzialmente, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della dichiarazione di fallimento, stante l'obbligatorietà della misura ablatoria per cui è finalizzato il sequestro (cfr. Cass., Sez. III pen., 1° marzo 2016, n. 23907; Sez. IV pen., 5 dicembre 2018, n. 7550). Ciò in ossequio al principio espresso dalle Sezioni unite con riferimento alla confisca obbligatoria, secondo cui il sequestro rimane “*insensibile*” al fallimento, essendo la *res* “*pericolosa in base ad una presunzione assoluta*” (cfr. Sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951).

Il carattere di obbligatorietà della confisca a cui è funzionale il sequestro costituisce la *ratio* fondante della prevalenza della misura ablatoria sui diritti dei creditori e sull'ordine di prelazione nei pagamenti fissato dalla legge. Ossia la prevalenza dell'interesse statale sull'interesse dei creditori è si coglie nell'esigenza di precludere l'utilizzazione di un bene intrinsecamente ed oggettivamente pericoloso, in prospettiva della definitiva acquisizione del medesimo da parte dello Stato (cfr. Cass., Sez. III pen., 7 giugno 2017, n. 28077; Sez. III pen., 2 ottobre 2019, n. 47103).

Non rileva il criterio della priorità temporale, che attribuisce prevalenza al provvedimento intervenuto per primo, dovendosi, di contro, valutare quale sia preminente tra le diverse esigenze che la procedura fallimentare ed il sequestro/confisca tendono a tutelare. Ossia, rispettivamente, la soddisfazione concorsuale del ceto creditorio dell'impresa insolvente e la sottrazione alla disponibilità del condannato dei proventi del reato da lui commesso (cfr. Cass., Sez. III pen., 25 maggio 2020, n. 15779).

Dunque, la misura reale, per il carattere obbligatorio caratterizzante, prevale su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, non potendosi attribuire alla procedura concorsuale effetti preclusivi rispetto alla operatività del provvedimento ablatorio, disposto nel rispetto dei requisiti di legge e della finalità sanzionatoria perseguita dalla confisca, espressamente prevista in tema di reati tributari, quale strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato.

L'opposto indirizzo interpretativo sostiene, invece, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000 non può essere assunto nei confronti di beni già assoggettati alla procedura fallimentare, comportando la dichiarazione di fallimento il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, essendo attribuito al curatore il compito di gestirlo allo scopo di evitarne il depauperamento (cfr. Cass., Sez. III pen., 10 ottobre

2018, n. 45574; Sez. III pen., 20 dicembre 2021, n. 47299; Sez. II pen., 19 maggio 2022, n. 19682).

Ne discende che in caso di fallimento della società in cui ha operato l'imputato, è inapplicabile nei confronti dell'ente la confisca diretta, potendosi ricorrere alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica imputata (cfr. Cass., Sez. III pen., 4 ottobre 2019, n. 51462; Cass., Sez. III pen., 13 maggio 2020, n. 14766).

Si è, altresì, affermato che la prevalenza dell'attrazione alla massa fallimentare non è riconducibile esclusivamente a interessi privatistici del ceto creditorio, stante l'esigenza che il tracollo dell'impresa non si estenda a macchia di leopardo ai soggetti che con questa abbiano avuto rapporti. A tutela, pertanto, delle esigenze economiche della collettività (cfr. Cass., sez. III, 8 luglio 2022, n. 26275).

Avuto riguardo all'appartenenza dei beni a persona estranea al reato, quale limite operativo per la confisca, si è, inoltre, affermato che, dichiarato il fallimento, si ha lo spossessamento dei beni del fallito. Atteso che, ai fini della confisca non rileva la proprietà o la titolarità del bene interessato dal provvedimento ablatorio, ma il sostanziale dominio sul medesimo, l'apertura della procedura fallimentare determina l'impossibilità di disporre il sequestro di beni sottratti alla signoria del soggetto, nei cui confronti dovrebbe essere adottato la misura reale (cfr. Cass., Sez. III pen., 18 marzo 2022, n. 11068).

Nondimeno, si è argomentata l'irrilevanza dell'avvenuta dichiarazione del fallimento ai fini dell'inibitoria della misura cautelare penale strumentale alla confisca alla stregua dell'art. 317 e segg. del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, non escludendo la sua differita entrata in vigore la possibilità che le norme definitorie ivi contenute, venute ad esistenza mediante promulgazione e pubblicazione, siano utilizzate per un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni normative vigenti, contenute in altre leggi (cfr. Cass., Sez. III pen., 1° febbraio 2022, n. 3575; Sez. III pen., 25 maggio 2020, n. 15776), *in primis* gli artt. 63 e 64 d.lgs. n. 159 del 2011.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V pen. ord. di rimessione n. 42858 del 10 ottobre 2023 \(dep. 10 ottobre 2023\), n. Presidente Miccoli, Relatore Scarlini - Udienza: 14 dicembre 2023 - Relatore: Corbo](#)

Competenza - Giudice di pace - Reato di lesioni personali volontarie perseguibili a querela di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni - Mancato coordinamento tra l'art. 582 c.p. e l'art. 4 d.lgs. 274/2000, a seguito della Riforma Cartabia.

La Sezione Quinta Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: *“Se, anche dopo le modifiche apportate dal d. lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) all’art. 582 c.p., senza innovare l’art. 4 d. lgs. 274/2000, sia ravvisabile – ed eventualmente in quale limite – la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibili a querela ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a 20 giorni e non eccedenti i 40 – in fattispecie diverse da quelle cd. intrafamiliari di cui all’art. 577 c. 1 n. 1 e c. 2 c.p. – la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale”.*

**Sez. I pen., ord. di rimessione n. 38686 del 6 settembre 2023 (dep. 22 settembre 2023),
Presidente Boni, Estensore Centonze - Udienza: 18 gennaio 2024 - Relatore: Andreazza**

Leggi speciali - Saluto fascista durante una manifestazione pubblica – Rilevanza penale della condotta, integrativa della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 o di quella prevista dall’art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645 - Natura giuridica di tali reati e rapporto tra le rispettive previsioni.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *“Se la condotta consistente nel protendere in avanti il braccio nel “saluto fascista”, evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di una manifestazione pubblica, senza la preventiva identificazione dei partecipanti quali esponenti di un’associazione esistente che propugni gli ideali del predetto partito, integri la fattispecie di reato di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall’art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645; se entrambe le disposizioni configurino un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto e se le stesse siano tra loro in rapporto di specialità oppure possano concorrere”.*

Sez. pen., ord. di rimessione n. 41379 del (dep.) Presidente Pacilli, Estensore Calvanese

Reati - Estorsione - nozione di danno - perdita di aspettativa del conseguimento di un vantaggio economico - Udienza: 28 marzo 2024 - Relatore: De Amicis

Condotta di allontanamento con violenza o minaccia degli offerenti da pubblici incanti o da licitazioni private – Concorso del reato di estorsione con quello di turbata libertà degli incanti.

La Sezione penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questione di diritto: *“Se nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico. Se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione”.*

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 13 settembre 2023–9 ottobre 2023, n. 40848, Pres. Di Salvo – Rel. Ricci](#)

Cause di estinzione del reato – Prescrizione – Messa alla prova – Rinvio di ufficio del processo per consentire l'elaborazione del programma da parte dell'UEPE – Sospensione della prescrizione – Esclusione – Ragioni.

Il rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

[Sez. I sent. 12 settembre 2023 – 23 ottobre 2023 n. 43087, Pres. Casa, Rel. Poscia.](#)

Concorso di persone nel reato – Circostanze attenuanti – Minima partecipazione ex art. 114 c.p. – Consistenza del contributo – Efficacia causale lieve ai fini della sussistenza – Necessità.

In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'*iter* criminoso (*Nel caso in esame, la Corte ha legittimato la decisione dei Giudici territoriali i quali hanno escluso che, nei confronti di uno degli imputati, fosse applicabile l'attenuante di cui all'art.114 c.p. considerato che egli aveva impugnato l'arma, come risultava dalle immagini riprese dalla telecamera e l'aveva sottratta al controllo dei Carabinieri dopo aver partecipato ad una aggressione in strada operata in danno di altri soggetti ed essersi dato alla fuga insieme ad essi per, poi, essere inseguiti dagli operanti di P.G. fino a casa*).

[Sez. V sent. 16 ottobre 2023 - 26 ottobre 2023, n. 43383, Pres. Miccoli, Rel. De Marzo.](#)

Diffamazione - Segnalazione contenente espressioni offensive alle autorità - Diritto di critica.

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art.

51 c.p., *sub specie* di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l'agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l'onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti.

Sez. V sent. 27 giugno 2023 - 17 ottobre 2023, n. 42374, Pres. Sabeone, Rel. De Gregorio.

Sospensione condizionale della pena - Omessa pronuncia sulla richiesta del beneficio - Annullamento della sentenza.

L'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità.

Sez. I sent. 5 ottobre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42696, Pres. Mogini, Rel. Liuni.

Sospensione condizionale della pena – Reato commesso nel quinquennio punito con pena detentiva sostituita con pena pecuniaria – Revoca ex art. 168 comma 1 n. 1 c.p. – Illegittimità – Sussistenza.

La condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (*La Corte, nella vicenda processuale scrutinata, ha ricordato che, secondo arresti giurisprudenziali risalenti e granitici, l'art. 168 comma 1 n. 1 c.p. prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena "detentiva" anche in considerazione del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 57 il quale, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che "per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita" stabilisce, all'opposto, che "la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva"*).

Sez. II sent. 13 settembre 2023 – 20 settembre 2023 n. 38431 Pres. Petruzzellis, Rel. D'Auria.

Sospensione condizionale della pena – Subordinazione al risarcimento del danno – Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato – Verifica giudiziale – Limiti.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento in ordine alle condizioni economiche dell'imputato, dovendo tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Sez. VI sent. 11 luglio 2023 – 24 ottobre 2023 n. 43260, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Art. 168 bis c.p. – Lavori di pubblica utilità – Durata – Parametro di riferimento.

Il criterio più affidabile in tema di determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, fulcro del programma di trattamento connesso al procedimento di messa alla prova, è quello dell'applicazione degli indici dettati dall'art. 133 c.p., in una necessaria loro valutazione complessiva, sia dal punto di vista oggettivo (la gravità del reato) che soggettivo (il grado di colpevolezza e le esigenze di risocializzazione).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI sent. 22 giugno 2023 – 4 ottobre 2023 n. 40428, Pres. Fidelbo, Rel. D'Arcangelo.

Abuso d'ufficio – Art. 323 c.p. – Elemento oggettivo – Svolgimento funzioni – Necessità.

Abuso d'ufficio – Art. 323 c.p. – Elemento oggettivo – Ingiustizia del vantaggio o del danno – Accertamento – Necessità.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio è necessario che la condotta sia realizzata attraverso l'esercizio del potere pubblico attribuito al soggetto agente, configurando i comportamenti non correlati all'attività funzionale, o meramente occasionati da essa, una mera violazione del dovere di correttezza, non rilevante ai sensi dell'art. 323 c. p. anche se in contrasto di interessi con l'attività istituzionale.

Non integra il tentativo di abuso di ufficio la condotta del pubblico funzionario che, con raccomandazioni, anche articolate ed insistenti, sollecita altri pubblici ufficiali a compiere atti di competenza del loro ufficio, in quanto l'abuso richiesto dall'art. 323 c. p. deve realizzarsi attraverso l'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione attribuita.

L'ingiustizia del vantaggio o del danno che assume un ruolo di rilievo all'interno della fattispecie di reato dell'abuso di ufficio, in quanto rappresenta la nota di disvalore che caratterizza e differenzia l'ambito degli abusi penalmente rilevanti dal mero illecito amministrativo non può essere desunta implicitamente dall'illegittimità della condotta, in quanto il requisito della doppia ingiustizia presuppone l'autonoma valutazione degli elementi costitutivi del reato.

Sez. I sent. 29 settembre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42656, Pres. Rocchi, Rel. Aliffi.

Contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano la rovina – Presupposti – Natura del reato – Reato permanente a condotta omissiva – Sussistenza.

Il reato previsto dall'art. 677 co. 3 c.p. si realizza allorché il proprietario dell'edificio che minaccia rovina non si sia attivato per rimuovere le cause di pericolo, a nulla rilevando né l'ignoranza dello stato di pericolo - scaturente dalla violazione del dovere di diligenza gravante sul proprietario dell'immobile - né la mancanza di una preventiva diffida da parte della pubblica autorità. Infatti, l'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza (*La Corte, dopo aver premesso che il reato non era prescritto perché la contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato con la conseguenza che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, ha annullato la sentenza di condanna perché il Giudice del merito ha ritenuto accertato che l'edificio descritto nel capo di imputazione fosse di proprietà di tre soggetti, tra i quali non era indicato l'imputato e perché l'odierno ricorrente, in una certa data, era divenuto proprietario di un immobile con dati catastali parzialmente coincidenti con quello pericolante di cui, però, non era in alcun modo chiarito se fosse anch'esso interessato al pericolo per la pubblica incolumità nei termini evidenziati nell'ordinanza sindacale e se, di conseguenza, fosse tenuto a realizzare i lavori di messa in sicurezza*)

Sez. II sent. 15 giugno 2023 – 7 luglio 2023 n. 29538 Pres. Di Paola, Rel. D'Auria.

Danneggiamento – Circostanza aggravante della destinazione del bene a un pubblico servizio – Nozione di bene destinato a un pubblico servizio.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635 comma secondo n. 1 c.p., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluyente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione.

[Sez. II sent. 12 maggio 2023 – 24 luglio 2023 n. 32083 Pres. Imperiali, Rel. D'Auria.](#)

Estorsione – Elemento oggettivo – Altrui danno – Nozione – Rinuncia all'esercizio di azioni giudiziarie per tutelare un diritto o interesse – Sufficienza.

In tema di estorsione l'altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell'appartenenza al medesimo soggetto (*Fattispecie in cui il soggetto agente aveva rivolto minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per una truffa subita e, quindi, a rinunciare all'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno*).

[Sez IV, sentenza 5 luglio 2023–2 ottobre 2023, n. 39697, Pres. Ferranti – Rel. Esposito](#)

Infortuni sul lavoro – Datore di lavoro – Obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di sicurezza previste – Assolvimento – Condizioni – Prassi elusive seguite dai lavoratori conosciute dal datore di lavoro – Rilevanza – Esclusione.

In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza.

[Sez IV, sentenza 5 luglio 2023–2 ottobre 2023, n. 39697, Pres. Ferranti – Rel. Esposito](#)

Infortuni sul lavoro – Valutazione del rischio – Lavorazione che comporta un elevato numero di azioni ripetitive – Evento raro non ignoto all'esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica – Prevedibilità – Sussistenza.

Nel caso in cui la lavorazione comporti un numero elevato di azioni ripetitive, è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verifica anche di un "evento raro" la cui realizzazione non sia però ignota all'esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedurali, ove necessarie, per impedire l'evento.

Sez. II sent. 22 giugno 2023 – 5 luglio 2023 n. 29044 Pres. Rago, Rel. De Santis.

Rapina impropria – Violenza o minaccia posti in essere da terzo estraneo alla sottrazione – Configurabilità del reato – Presupposti.

Integra il delitto di rapina impropria la condotta di colui che, non avendo partecipato alla sottrazione della cosa mobile altrui, riceva immediatamente dopo dall'agente il provento della sottrazione e ponga in essere violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità, sempre che sia consapevole dell'illecita sottrazione del bene consegnatogli.

C. Leggi speciali.

Sez. III sent. 14 settembre 2023 – 7 ottobre 2023 n. 42235, Pres. Ramacci, Rel. Scarcella.

Reati edilizi - Lottizzazione abusiva – Intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di primo grado - Confisca disposta dalla Corte di appello – Ammissibilità – Limiti.

In tema di lottizzazione abusiva, ove le prove di tipo dichiarativo o documentale, finalizzate all'accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivo dell'illecito lottizzatorio, siano state acquisite antecedentemente alla data di estinzione per prescrizione di tale illecito, in un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio tra le parti, non è di ostacolo alla c.d. confisca urbanistica la circostanza che tale accertamento venga svolto dal giudice di appello, supplendo al silenzio motivazionale sul punto a seguito di impugnazione avverso la sentenza di primo grado che non l'abbia disposta, non essendo necessario che l'istruzione dibattimentale svoltasi in primo grado sia completa, in quanto è sufficiente che il giudice sia in grado di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, con il solo divieto per il giudice di appello di svolgere attività istruttoria integrativa a norma dell'art.603, c.p.p.

Sez. III sent. 4 luglio 2023 – 17 ottobre 2023 n. 42253, Pres. Marini, Rel. Aceto.

Reati edilizi – Ordine di demolizione – Poteri del giudice nella fase esecutiva.

La sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, sicché il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, solo ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporre la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili.

Sez. III sent. 9 giugno 2023 – 5 ottobre 2023 n. 40500, Pres. Di Nicola, Rel. Socci.

Reati edilizi – Possibilità di disporre la confisca in caso di sentenza che rilevi l'intervenuta prescrizione del reato – Esclusione.

In materia edilizia, la sentenza di proscioglimento che dichiara l'estinzione del reato di costruzione abusiva, previsto dall'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per intervenuta prescrizione, comporta il dissequestro e la restituzione dell'immobile già sottoposto a sequestro preventivo, non potendosi disporre la confisca obbligatoria, applicabile esclusivamente nel caso di lottizzazione abusiva, né quella di cui all'art. 240 c.p., per assenza dei presupposti; l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva infatti presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata) non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso della sentenza di appello che rileva l'avvenuta prescrizione del reato; ciò in quanto l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna.

Sez. III sent. 14 settembre 2023 – 17 ottobre 2023 n. 42242, Pres. Ramacci, Rel. Galanti.

Reati edilizi – Reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001 – Natura – Momento consumativo.

Il reato di cui all'articolo 44 d.P.R. n. 380/2001 ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva. La cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera (ivi comprese le c.d. «finiture»), con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio, mediante sequestro penale) o con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio.

Sez. V sent. 27 giugno 2023 - 17 ottobre 2023, n. 42370, Pres. Sabeone, Rel. De Gregorio.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Il bilancio non rientra nella nozione di scritture contabili.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, co. 1, n. 2, l. fall.

Sez. V sent. 27 giugno 2023 - 17 ottobre 2023, n. 42370, Pres. Sabeone, Rel. De Gregorio.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Impossibilità di desumere il dolo solo dallo stato delle scritture.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, co. 1, n. 2, l. fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, co. 2, l. fall..

Sez. V sent. 13 luglio 2023 - 17 ottobre 2023, n. 42378, Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - La diversa posizione dell'amministratore apparente.

In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

Sez. V sent. 12 settembre 2023 - 13 ottobre 2023, n. 41731, Pres. De Gregorio, Rel. Romano.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Reato a condotta eventualmente plurima.

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 l. fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue.

Sez. V sent. 26 settembre 2023 - 17 ottobre 2023, n. 42410, Pres. Sabeone, Rel. Belmonte.

Reati fallimentari - Bancarotta preferenziale - Pagamento volto in via esclusiva o prevalente alla salvaguardia dell'attività - Insussistenza del reato.

L'elemento soggettivo del reato in tema di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri, secondo lo schema del dolo eventuale; tale finalità deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, con la conseguenza che la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal d.lgs. 269/2007, dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, co. 3, l. fall. Il reato non è, dunque, ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.

Sez. III sent. 16 maggio 2023 – 18 ottobre 2023 n. 42484, Pres. Andreazza, Rel. Amoroso.

Reati tributari – Omessa dichiarazione – Poteri del giudice in ordine all'accertamento dell'imposta evasa.

Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

Sez. III sent. 13 settembre 2023 – 13 ottobre 2023 n. 41586, Pres. Aceto, Rel. Semeraro.

Stupefacenti – Coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente – Elemento materiale.

Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto.

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 23 maggio 2023 – 2 ottobre 2023 n. 39889, Pres. Galterio, Rel. Aceto.

Appello – Cognizione del giudice di appello – Possibilità di applicare le pene accessorie anche in assenza di specifica impugnazione del Pubblico Ministero.

Poiché l'art. 597, terzo comma, c.p.p. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 c.p., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero.

Sez. II sent. 12 aprile 2023 – 13 luglio 2023 n. 30499 Pres. Beltrani, Rel. D'Auria.

Appello – Richiesta di traduzione dell'imputato detenuto per l'udienza fissata per la requisitoria del procuratore generale – Omessa traduzione – Nullità a regime intermedio – Sussistenza.

È causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del procuratore generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire (*In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive*).

Sez. III sent. 28 settembre 2023 – 17 ottobre 2023 n. 42260, Pres. Sarno, Rel. Galterio.

Appello – Sentenza predibattimentale in caso di intervenuta estinzione del reato - Ammissibilità - Limiti.

In ossequio al pronunciamento della Corte Costituzionale 111/ 2022 deve ribadirsi il principio per cui il vigente diritto processuale penale non attribuisce al giudice di appello alcun potere di pronunciare una sentenza fuori dal contraddittorio e, al contempo, che la disciplina di cui all'art. 129 c.p.p. non gli conferisce un potere decisorio ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dalle altre norme del codice, enunciando invece una regola processuale che opera in ogni stato e grado, la quale implica un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Conseguentemente, deve farsi riferimento

allo schema processuale del giudizio di appello che impone, anche in presenza di una causa di estinzione del reato, la preventiva audizione, ed anzi la non opposizione, del pubblico ministero e della difesa.

Sez. I sent. 5 ottobre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42694, Pres. Mogini, Rel. Liuni.

Competenza funzionale – Conflitto negativo di competenza tra g.i.p. e giudice monocratico in fase predibattimentale circa la emissione del decreto di giudizio immediato per reati a citazione diretta – Competenza del g.i.p. – Sussistenza.

La decisione sulla richiesta di giudizio immediato afferisce necessariamente alla fase delle indagini preliminari e segna il passaggio alla fase dibattimentale, pertanto, sarebbe eccentrico a tale sistema e alla funzione che l'ordinamento attribuisce alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, affidare la valutazione sull'ammissibilità del rito per i reati a citazione diretta al giudice che interviene nella fase successiva, la cui competenza è attivata, appunto, proprio a seguito del passaggio alla fase dibattimentale (*Nel risolvere il sollevato conflitto negativo di competenza funzionale, la Corte ha precisato che, anche per i reati a citazione diretta, la competenza a decidere sulla emissione del decreto di giudizio immediato spetta al g.i.p. non sussistendo alcuna incompatibilità per tale giudice ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta, ed anzi risultando tale opzione ermeneutica del tutto coerente con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari, senza distinzione tra i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare e quelli per i quali è esclusa. Solo a titolo esemplificativo, il Collegio, nell'alveo di una più articolata motivazione, ha aggiunto che spetta ancora al g.i.p., ai sensi dell'art. 459 c.p.p., decidere sull'istanza di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui si tratti di reati per i quali non è prevista l'udienza preliminare e il medesimo giudice è, altresì, competente, ai sensi degli artt. 464 e 557 c.p.p., per i riti alternativi richiesti con l'opposizione al decreto penale).*

Sez. I sent. 5 ottobre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42695, Pres. Mogini, Rel. Liuni.

Competenza per territorio – Conflitto negativo di competenza – Connessione fondata sulla disciplina del reato continuato – Necessità della condivisione della identità del disegno criminoso – Sussistenza.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (*Nell'esaminare il sollevato conflitto di negativo competenza territoriale, la Corte ha richiamato il principio di diritto sopra espresso, stabilendo che il g.u.p. rimettente aveva reso una*

corretta interpretazione degli elementi di prova emergenti dal fascicolo del p.m. osservando che, fra il reato associativo ed i singoli reati fine, non si poteva ritenere sussistente un vincolo rilevante ai fini della continuazione, a meno che non risultasse che, al momento della costituzione del sodalizio criminoso, uno dei partecipanti non avesse già individuato uno o più fatti di reato da lui poi commessi, ipotesi eccezionale che, nel caso di specie, risultando del tutto generico il programma criminoso dell'associazione, non si poteva ritenere configurata).

Sez IV, sentenza 20 giugno 2023–04 ottobre 2023, n. 40112, Pres. Dovere – Rel. Ranaldi

Correzione di errori materiali ex art. 619 c.p.p. – Ricorso inammissibile – Rettificazione – Possibilità – Esclusione – Ragioni.

Il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 c.p.p. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 c.p.p., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile. *(Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha ribadito la non divisibilità di altro e minoritario orientamento secondo cui “il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 c.p.p. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 c.p.p., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile”, così da ultimo si era espressa la Sez. III, 9 marzo 2022-1 agosto 2022, n. 30286, Pres. Andreazza – Rel. Zunica, C.E.D. 283650-01).*

Sez. VI sent. 27 settembre 2023 – 11 ottobre 2023 n. 41313, Pres. Di Stefano, Rel. Costantini.

Giudizio di Appello – Richiesta pena sostitutiva – Art. 545 bis c.p.p. – Norma transitoria – Applicabilità – Presupposti.

La lettura congiunta della disposizione di cui all'art. 545-bis e 597, c. 1, c.p.p. in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150/22 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile.

Sez. VI sent. 14 settembre 2023 – 16 ottobre 2023 n. 42137, Pres. Criscuolo, Rel. Di Nicola.

Giudizio di Appello – Rinuncia motivi di impugnazione (ex art. 602 c. 1 bis c.p.p.) – Diniego della richiesta – Obbligo di motivazione – Presupposti.

Qualora il giudice di appello non accolga la richiesta di concordato non deve esplicitarne le ragioni nella fase anticipata in cui esso viene espresso ma è tenuto a provvedervi nella sentenza.

Sez IV, sentenza 13 settembre 2023–2 ottobre 2023, n. 39712, Pres. Di Salvo – Rel. Vignale

Impugnazioni – Appello – Cognizione del giudice d'appello – Circostanze attenuanti – Sospensione condizionale della pena – Non menzione della condanna – Mancata concessione – Sollecitazione della parte interessata – Obbligo di motivazione – Configurabilità – Condizioni.

Il potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Ove però la parte interessata abbia sollecitato l'esercizio di tale potere, l'omessa motivazione in merito è sindacabile con ricorso per cassazione; a tal proposito costituisce sollecitazione idonea anche la presentazione di un motivo nuovo, seppure formulato al di fuori dei termini e dei modi stabiliti dagli artt. 581, 585, comma quarto, c.p.p., e 167 disp. att. c.p.p.

Sez. VI sent. 26 settembre 2023 – 25 ottobre 2023 n. 43320, Pres. Ricciarelli, Rel. Pacilli.

Impugnazioni – Art. 581 c. 1 ter c.p.p. – Dichiarazione e/o elezione di domicilio – Obbligo di presentazione contestuale all'atto di impugnazione – Necessità – Conseguenze – Inammissibilità dell'impugnazione.

Se la finalità prevista dall'art. 581 c. 1 ter c.p.p. è quella di agevolare il buon del procedimento notificatorio, è evidente che l'elezione o la dichiarazione di domicilio deve essere depositata, o allegata all'atto di appello, al momento della proposizione dell'impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce delle indicazioni espresse, per l'appunto, nell'elezione o nella dichiarazione di domicilio. Né può affermarsi che ciò che conta è che vi sia agli atti una elezione o una dichiarazione di domicilio. Se l'art. 581, c. 1-ter, c.p.p. venisse interpretato in tal modo, l'introduzione della norma sarebbe stata superflua, dovendo il giudice di appello, già prima della riforma Cartabia, esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, disporre le notifiche ai sensi della relativa disciplina.

Sez. I sent. 29 settembre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42687, Pres. Rocchi, Rel. Aliffi.

Impugnazioni – Revisione – Prove nuove – potenzialità persuasiva rispetto al compendio probatorio originario – Necessità.

Le “prove nuove” rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) c.p.p., devono condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio e non devono essere state dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice nel precedente giudizio indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (*Nel caso di specie, sostengono i giudici della legittimità, la Corte d'appello ha correttamente verificato l'immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, delle prove dedotte come “nuove”, verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni, trattandosi, in definitiva, di prove che, anche se valutate insieme con quelle acquisite nel giudizio definito dalla sentenza oggetto della richiesta di revisione, non erano in alcun modo idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza*).

Sez. I sent. 28 giugno 2023 – 26 ottobre 2023 n. 43523, Pres. Boni, Rel. Cappuccio.

Impugnazioni – Ricorso in cassazione avverso ordinanza del giudice della esecuzione – Necessaria indicazione del domicilio e del mandato ad impugnare – Insussistenza – Ragioni.

Al ricorso per cassazione proposto avverso ordinanze emesse in fase di esecuzione non sono applicabili le norme di cui agli artt. 581 commi 1 *ter* e *quater*, in primo luogo, perché il riferimento alla strumentalità tanto della dichiarazione o elezione di domicilio quanto del mandato ad impugnare rispetto alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», è adempimento estraneo al giudizio di cassazione, nel quale la fissazione di udienza è, ordinariamente, comunicata al procuratore generale ed ai difensori, e non anche alle parti personalmente, mediante un mero avviso; Nella medesima direzione milita, poi, la circostanza che la legge delega 27 settembre 2021, n. 134, restringe l'ambito applicativo delle previsioni *de quibus agitur* alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, sì da coordinare l'introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello esecutivo (*La Corte, sotto tale ultimo profilo, ha anche affermato, a sostegno del ragionamento, che la conclusione trova ulteriore riscontro nella disciplina transitoria prevista dall'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel prevedere, tra l'altro, che le disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di*

entrata in vigore del medesimo decreto, sembra escludere dal loro ambito applicativo le impugnazioni, quale quella di cui qui si discute, volte a sindacare la legittimità di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza).

Sez IV, sentenza 8 giugno 2023–16 ottobre 2023, n. 41858, Pres. Dovere – Rel. Bellini

Imputato sottoposto agli arresti domiciliari al momento della proposizione dell'appello – Causa di inammissibilità dell'impugnazione – Omesso deposito dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p. – Applicabilità – Sussistenza – Ragioni.

La inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., in considerazione della possibile mutevolezza dello *status detentionis* nelle more della citazione a giudizio e tenuto conto della clausola di riserva contenuta nell'art. 157, comma 1 c.p.p. che fa salva l'ipotesi in cui l'imputato abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 1 c.p.p.

Sez. I sent. 11 ottobre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42657, Pres. Di Nicola, Rel. Di Nicola.

Legittimo impedimento – Stato di detenzione – Sussistenza – Mancata traduzione dell'imputato – Nullità di carattere assoluto, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado – Sussistenza.

Lo stato di detenzione costituisce legittimo impedimento a comparire e l'omessa disposizione della traduzione o la sua mancata esecuzione nei confronti dell'imputato, il quale non abbia espressamente rinunciato a comparire, determina una nullità assoluta insanabile per violazione del diritto di difesa, che può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento (*Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza del Giudice di pace in virtù della quale l'imputato era stato condannato alla pena di euro 3.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere fatto ingresso o essersi comunque trattenuto nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni di legge. Dopo aver dato atto della esistenza di un orientamento giurisprudenziale che ritiene la mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato una nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., in quanto attinente al diritto dello stesso a partecipare al dibattimento, di carattere c.d. intermedio, con la conseguenza che essa, pertanto, è suscettibile di sanatoria e non può essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, il Collegio ha ritenuto di aderire all'opposto orientamento in forza del quale la mancata traduzione dell'imputato all'udienza, perché non disposta o non eseguita, determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 c.p.p. sul rilievo che la mancata traduzione del detenuto in giudizio*

viola il suo diritto ad intervenire nello stesso e trova la sanzione processuale negli articoli 178 comma 1 lettera c) e 179 c.p. che prescrivono al riguardo la nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento).

Sez. I sent. 29 settembre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42690, Pres. Rocchi, Rel. Aliffi.

Misure cautelari – Istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari – Competenza della Corte di cassazione circa la pericolosità del detenuto – Esclusione – Ragioni.

In tema di misure cautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, quando sia congruamente e logicamente motivato (*La Corte, in sentenza, ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale nella quale è stato evidenziato, per ciascuno degli argomenti a difesa, elementi idonei a contrastare i rilievi dell'impugnante. In particolare, afferma la Corte, è stato esaustivamente trattato e apprezzato, in modo congruo e logico, l'indicatore inerente: - alla gravità della condotta serbata dall'imputato al momento della commissione del reato (detenzione di arma clandestina, la cui acquisizione implica collegamenti con il crimine organizzato e la disponibilità a compiere attività illecite che ne richiedono l'uso); - alla carenza di concreti segni di resipiscenza ed al comportamento processuale (l'ammissione agli addebiti è avvenuta in corso di giudizio a fronte di un quadro di responsabilità ormai consolidato); - allo stato di incensuratezza, già apprezzato come irrilevante in sede di riesame ed, in ultimo, il tempo trascorso dall'applicazione della misura correttamente reputato - in sé, e tenuto conto di tutti gli altri fattori emersi - inadeguato a imporre la sostituzione della misura).*

Sez. V sent. 16 ottobre 2023 - 26 ottobre 2023, n. 43390, Pres. Miccoli, Rel. De Marzo.

Misure cautelari - Misure cautelari reali - Impugnazione anche prima dell'esecuzione della misura.

Il destinatario di un provvedimento cautelare, in sé perfetto e giuridicamente esistente, dopo il deposito dello stesso, può impugnarlo anche prima della sua esecuzione, non dovendo prima tollerare il sacrificio del suo diritto per poi contestare la legittimità del provvedimento.

Invero, l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso.

Sez. II sent. 23 giugno 2023 – 21 luglio 2023 n. 31783 Pres. Beltrani, Rel. Ariolli.

Notificazioni – Omessa notifica presso il domicilio dichiarato del decreto che dispone il giudizio – Notifica effettuata direttamente presso il difensore – Nullità assoluta ed insanabile della citazione – Conseguenze.

È viziata da nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio (*Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche*).

Sez. II sent. 12 luglio 2023 – 19 luglio 2023 n. 31488 Pres. Petruzzellis, Rel. D'Auria.

Patteggiamento – Richiesta dell'imputato subordinata alla sostituzione della pena detentiva – Omessa sostituzione della pena detentiva – Conseguenze.

In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (*Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omissa di provvedere alla sostituzione della pena detentiva*).

Sez. VI sent. 15 settembre 2023 – 5 ottobre 2023 n. 40715, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione – Art. 24 bis c.p.p. – Decisione della Cassazione – Limiti – Insussistenza

La Cassazione, lungi dall'essere vincolata nell'esercizio del suo potere cognitivo da un criterio riconducibile al principio della domanda, in presenza di una corretta investitura diventa il giudice chiamato a definire la competenza per territorio in relazione all'intero processo, con riferimento, cioè, a tutte le imputazioni oggetto della regiodicanda e a tutti gli imputati. Da tanto consegue che è indispensabile che il materiale conoscitivo messo a disposizione dal giudice rimettente e l'illustrazione delle questioni in diritto siano quanto più possibile completi: tanto è necessario per consentire al giudice di legittimità di riconoscere - al di là del perimetro tracciato dalle eccezioni difensive delle parti o dal provvedimento di rimessione del giudice di merito - eventuali ulteriori ipotesi di incompetenza per

territorio determinate dalla connessione, in relazione ad altre imputazioni ovvero ad altri imputati, diversi da quelli indicati nell'ordinanza.

[Sez IV, sentenza 27 settembre 2023–2 ottobre 2023, n. 39726, Pres. Piccialli – Rel. Vignale.](#)

Riparazione per l'ingiusta detenzione – Condotta ostativa dell'interessato – Dolo o colpa grave – Criteri di valutazione – Autonomia rispetto all'accertamento di merito – Limiti.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale

[Sez IV, sentenza 27 settembre 2023–2 ottobre 2023, n. 39721, Pres. Piccialli – Rel. Vignale.](#)

Riparazione per l'ingiusta detenzione – Procedimento – Caratteri – Principi civilistici in tema di prova – Oneri delle parti.

Il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è ispirato a criteri civilistici basati sul principio della domanda e dell'onere della prova. Di conseguenza, la parte che richiede la riparazione è tenuta a dimostrare gli elementi su cui si poggia la propria pretesa riparatoria documentando di avere patito privazione della libertà personale in relazione ad un reato per cui, in seguito, è intervenuta sentenza assolutoria definitiva. Al ricorrente non può essere imposto di produrre in giudizio verbali o documenti che egli non ritenga utili o a lui favorevoli, dovendo essere rispettata la distribuzione dell'onere probatorio tra la parte privata, che reclama l'indennizzo, e la parte pubblica resistente. *(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile una domanda di riparazione per ingiusta detenzione alla quale era stata allegata soltanto la sentenza definitiva di assoluzione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'istante avesse adempiuto ai propri obblighi di allegazione indicando nell'atto introduttivo gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa riparatoria, depositando contestualmente la sentenza di assoluzione dalla quale risultava che la privazione della libertà personale per i reati oggetto del procedimento, così permettendo tanto alla controparte pubblica di formulare le proprie controdeduzioni, quanto alla Corte territoriale di acquisire d'ufficio eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della decisione).*

Sez. II sent. 22 settembre 2023 – 26 ottobre 2023 n. 43366 Pres. Rago, Rel. Coscioni.

Sentenza predibattimentale di appello emessa *inaudita altera parte* dichiarativa dell'improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato – Interesse ad impugnare del procuratore generale presso la Corte di appello – Sussistenza – Esclusione – Ragioni.

Il procuratore generale presso la corte di appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa *inaudita altera parte* dal giudice di appello, con cui sia stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, essendosi affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 che, in tal caso, l'interesse ad impugnare pertiene solo a quest'ultimo, posto che la soppressione di un grado di giudizio limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito.

Sez. VI sent. 11 luglio 2023 – 9 ottobre 2023 n. 40953, Pres. Fidelbo, Rel. D'Arcangelo.

Sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p. – Affidamento beni sequestrati alla Polizia Giudiziaria ed utilizzo degli stessi – Impugnazione del provvedimento di affidamento – Esclusione

I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili, né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non è suscettibile di impugnazione il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in pubblico registro, automobilistico appartenenti all'imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, in quanto detto provvedimento ha l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziario dei veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 28 settembre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42685, Pres. Di Nicola, Rel. Liuni.

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Questioni sul titolo esecutivo – Restituzione dei termini per impugnare il decreto penale di condanna – Sussistenza.

Il terzo comma dell'art. 670 c.p.p. conserva un margine residuale di operatività per la limitata ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito dal decreto penale di condanna ed il destinatario - che non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza - intenda proporre opposizione. È questo l'unico caso per il quale il comma 2 dell'art. 175 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 67 del 2014, contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente

significato della norma che disciplina la richiesta in seno all'incidente di esecuzione (*La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata perché il ricorrente è stato dichiarato erroneamente assente in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420 bis c.p.p. che vale in sede di processo ordinario, ma non per il destinatario di un decreto penale di condanna. Il rimedio azionabile, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice della esecuzione, non è quello straordinario della rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p., bensì, l'incidente di esecuzione*).

Sez. I sent. 27 settembre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42681, Pres. Siani, Rel. Renoldi.

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Riduzione di un sesto della pena ex art. 442 co. 2 bis c.p.p. – Applicabilità ai procedimenti definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore della nuova disciplina – Esclusione – Ragioni.

Non può ravvisarsi alcun profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 442 co. 2 bis c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena si applichi anche ai procedimenti penali definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (*Invero, spiega la Corte in motivazione richiamando il precedente Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 - 01, il principio di retroattività della lex mitior e, in particolare, «le norme in materia di retroattività contenute nell'art. 7 della Convenzione» riguardano le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale*). Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che il giudice della esecuzione aveva errato nel dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione sul presupposto della impossibilità di applicare retroattivamente la norma in questione dopo la formazione del giudicato in virtù del principio dettato dall'art. 2 co. 4 c.p. tuttavia, i giudici di legittimità hanno replicato che la nuova disciplina, rispetto alla quale non sono state previste disposizioni transitorie, è stata ritenuta di natura sostanziale, con conseguente possibilità di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell'art. 2 co. 4 cit. che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti».)

Sez. I sent. 5 ottobre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42693, Pres. Mogini, Rel. Liuni.

Sorveglianza – Affidamento in prova al servizio sociale – Reperibilità del condannato – Necessità – Sussistenza – Ragioni.

L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni.

Sez. I sent. 14 settembre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42676, Pres. Di Nicola, Rel. Galati.

Sorveglianza – Ordinamento Penitenziario – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Estinzione della pena pecuniaria – Competenza funzionale in capo al Tribunale di sorveglianza – Sussistenza.

L'art. 47 co. 12 Ord. pen. assegna al Tribunale di sorveglianza la competenza funzionale a conoscere della domanda di estinzione della pena pecuniaria nei confronti di persona che si trova in disagiate condizioni economiche unitamente alla pena detentiva sostituita dall'affidamento in prova al servizio sociale il cui esito sia stato positivo, risultando inammissibile una divaricazione delle attribuzioni di natura cautelare rispetto a quelle di cognizione piena (*Nella parte motiva, la Corte ha anche dato spiegazione circa l'accoglimento del secondo motivo di ricorso con il quale è stata censurata la decisione del Tribunale di sorveglianza nella parte in cui aveva qualificato come mera aspettativa la posizione del condannato che aveva formulato l'istanza di sospensione della esecuzione della pena pecuniaria; invero, l'interesse alla pronuncia sulla sospensione va valutato con riguardo al momento della richiesta di pagamento, non dell'esito della messa alla prova*).

Sez. I sent. 4 ottobre 2023 – 19 ottobre 2023 n. 42692, Pres. Siani, Rel. Siani.

Sorveglianza – Regime differenziato ex art. 41 bis O.p. – Proroga – Parametri.

Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis O.P., è necessario (anche a seguito della modifica apportata dalla legge n. 94 del 2009) accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno: questo accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri, quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che vanno ponderati attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (*Affermano i giudici di legittimità che il Tribunale di sorveglianza, a ragione della conclusione sopra indicata, ha rilevato che il prevenuto aveva riportato condanne per associazione mafiosa sino al settembre 2015, ossia anche con riferimento a periodi in cui era in stato detentivo e che, nella ricognizione degli accertamenti giudiziari, era emerso il suo ruolo direttivo nella compagine di 'ndrangheta; è stato, altresì, considerato che nei suoi confronti era stata anche applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque, con confisca dei beni; così come è stato annesso rilievo all'accertamento del fatto che lo stesso*

detenuto, da latitante, convocava gli affiliati per essere reso edotto delle attività economiche e impartire disposizioni, essendo peraltro riuscito, in merito alla condizione di latitante, a mantenerla per ben 19 mesi, favorito dall'omertà e fedeltà degli affiliati, sintomo chiaro della sua concreta capacità di collegamenti con il tessuto criminale di riferimento. Da tale articolato quadro, secondo la Corte, il Tribunale di sorveglianza ha ben argomentato concludendo per l'attualità della capacità del detenuto di mantenere i collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza, collegamenti che la detenzione non interrompe in modo automatico, senza che il mero decorso del tempo possa ritenersi dimostrativo del contrario, sicché si è reputato concreto il pericolo che il detenuto, se escluso dal regime detentivo differenziato, riprenda i contatti con i sodali in libertà e impartisca loro direttive, come avvenuto pure di recente, nonostante il regime differenziato, non essendo cessate le esigenze di ordine e di sicurezza sottese all'adozione del decreto reclamato).

F. Misure di prevenzione.

Sez. I sent. 15 settembre 2023 – 9 ottobre 2023 n. 40920, Pres. Siani, Rel. Renoldi.

Misure di prevenzione patrimoniale – Controllo giudiziario – Criteri del controllo da parte della Autorità Giudiziaria – Occasionalità della agevolazione e prognosi di ripresa.

In tema di controllo giudiziario, la verifica demandata al tribunale competente in tema di misure di prevenzione, funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, si snoda lungo due direttrici. La prima concerne il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34 *bis* d.lvo 159/201, portatori di pericolosità qualificata per riconosciuta appartenenza o contiguità ad associazioni di stampo mafioso. La seconda riguarda, invece, la prognosi della concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l'impresa infiltrata, da escludersi nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa (*La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, valorizzando il dato secondo il quale il Collegio del merito, sulla base di alcune risultanze captative emergenti nell'ambito di un procedimento penale ancora pendente, ben aveva ritenuto che sul consorzio al centro della questione fosse tuttora esercitato un condizionamento camorristico, mentre il mero mutamento dei formali amministratori, con la sostituzione dei soggetti coinvolti dall'interdittiva, non consentiva di ipotizzare la concreta possibilità dell'impresa di riallinearsi con il contesto economico sano).*

G. Responsabilità da reato degli enti.